

CONFLITTO DI INTERESSI

SI1238B – IVAN SCALFAROTTO - SOTTOSEGRETARIO DI STATO MINISTERO DELL'INTERNO - PARERE POST CARICA

Roma, 3 luglio 2023

Illustre Senatore,

in data 8 giugno u.s. è pervenuta la Sua richiesta di parere in merito ad una Sua "futura collaborazione occasionale con un organo di stampa online, per la redazione di saltuari articoli (2/4 volte al mese) con una simbolica retribuzione (inferiore ai 100 € lordi al pezzo)". Con integrazione pervenuta il 12 c.m., Lei ha precisato che l'oggetto dei suindicati articoli verterà esclusivamente sulla Sua attività politico-parlamentare e che comunque il contatto con *HuffPost* - la testata *online* in questione - non deriva dalla precedente attività governativa.

In relazione a tale richiesta l'Autorità, nella riunione del giorno 28 giugno 2023, ha deliberato il seguente parere.

La legge sul conflitto di interessi disciplina il regime post-carica (articolo 2, comma 4, *secondo periodo*, della legge n. 215/2004), con il fine specifico di scongiurare il rischio che dall'esclusiva cura degli interessi pubblici l'attività di governo possa essere deviata (articolo 1 della legge n. 215/04), preconstituendo così un beneficio futuro al titolare interessato, consistente nell'attribuzione di incarichi successivi alla cessazione della carica di governo (c.d. *pantouflage* o *revolving doors*).

La norma di riferimento (articolo 2, comma 4, *secondo periodo*, della legge 20 luglio 2004, n. 215), in particolare, prevede che, alla scadenza del mandato, per i titolari di cariche governative l'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle *lettere b), c) e d)* dell'articolo 2, comma 1, perduri per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.

Nel caso di specie, occorre pertanto valutare se, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, *lett. d)*, della legge n. 215/2004, la Sua futura attività professionale sia esercitata nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica di governo esercitata in precedenza.

Posto che *HuffPost* è riconducibile a una società avente fine di lucro, dall'esame delle deleghe a Lei attribuite non appaiono emergere profili di connessione fra il Suo precedente incarico governativo e l'ambito di operatività generalistico della suddetta testata, tenuto anche conto che gli articoli in via di pubblicazione, in base a quanto da Lei dichiarato, verteranno esclusivamente sulla Sua attività politico-parlamentare e non su argomenti connessi con il precedente incarico di governo.

Alla luce di tali considerazioni, non appare emergere, allo stato attuale, alcuna connessione fra l'attività istituzionale da Lei svolta in qualità di ex Sottosegretario al Ministero dell'Interno con i settori in cui opera prevalentemente la citata testata giornalistica del Gruppo editoriale GEDI.

Si ritiene, pertanto, che la redazione di saltuari articoli sulla testata *online* *HuffPost* non valga, allo stato, a integrare una fattispecie di incompatibilità post-carica rispetto al ruolo di Sottosegretario al Ministero dell'Interno da Lei precedentemente ricoperto.

Si rende noto che il presente parere, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma del Regolamento sul conflitto di interessi, è soggetto alla pubblicazione sul bollettino dell'Autorità salve "eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate".

Si chiede pertanto alla S.V. di comunicare a questa Autorità, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del parere, la sussistenza di eventuali esigenze di riservatezza, motivandone le specifiche ragioni.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi